



Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10400/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0122(NLE)

---

---

SCH-EVAL 86  
FRONT 255  
COMIX 327

### RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9744/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di <b>Malta</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>gestione delle frontiere esterne</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 20 e il 24 settembre 2021 è stata effettuata nei confronti di Malta una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 940 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che Malta deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Considerata l'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare per quanto riguarda il centro nazionale di coordinamento e il quadro situazionale nazionale, la formazione di nuove guardie di frontiera. la conoscenza della situazione marittima e il quadro situazionale marittimo, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni n. 5, 8 e 15.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, Malta deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

Malta è invitata a

### **Gestione europea integrata delle frontiere**

1. sviluppare ulteriormente, adottare e sperimentare il piano nazionale di emergenza per la gestione delle frontiere;
2. migliorare il meccanismo nazionale di controllo della qualità coprendo tutte le componenti della gestione europea integrata delle frontiere, fornire valutazioni e relazioni di valutazione e raccomandazioni sistematiche e ben pianificate, garantire un seguito sulla base di scadenze e responsabilità chiare;
3. migliorare la qualità e la coerenza della raccolta dei dati per riferire sulla valutazione delle vulnerabilità di Frontex, in particolare in relazione al numero di interrogazioni nel sistema d'informazione Schengen, nelle banche dati nazionali e nel sistema d'informazione anticipata sui passeggeri ai fini del controllo di frontiera;

4. elaborare relazioni strategiche o operative sulla tratta di esseri umani e aggiornare l'indicatore di rischio relativo al terrorismo;

### **Conoscenza situazionale a livello nazionale ed europeo e sistema di allarme rapido – EUROSUR**

5. sviluppare ulteriormente il centro nazionale di coordinamento conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1896<sup>1</sup>, garantendo la capacità operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nonché la partecipazione al coordinamento, alla pianificazione e all'attuazione dei controlli di frontiera nazionali; istituire e mantenere un quadro situazionale nazionale completo in tempo reale conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 e stabilire i livelli "operazioni" e "analisi" di EUROSUR in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/1896;

### **Capacità nazionali di controllo di frontiera**

6. garantire l'assegnazione di un numero sufficiente di personale permanente per lo svolgimento delle verifiche di frontiera;
7. aumentare le conoscenze e le capacità all'interno delle forze armate di Malta per individuare (potenziali) vittime della tratta di esseri umani fornendo una formazione metodologicamente valida e orientata alla pratica su come individuare e identificare possibili vittime e affrontare tali situazioni;
8. garantire che tutto il personale di polizia e il personale civile dell'immigrazione delle forze di polizia di Malta, assunto di recente, riceva la formazione prevista per le guardie di frontiera prima di essere inviato a un valico di frontiera per effettuare verifiche di frontiera; aumentare la durata di tale formazione per garantire che sia concesso tempo sufficiente per acquisire il livello di competenza necessario per effettuare verifiche di frontiera efficaci;

### **Verifiche di frontiera**

9. garantire la disponibilità e l'uso di dispositivi mobili con accesso alle pertinenti banche dati in tutti i valichi di frontiera marittimi al fine di aumentare la qualità delle verifiche di frontiera a bordo delle navi;

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 14.11.2019, pag. 131.

10. garantire la formazione degli agenti di polizia sull'uso delle attrezzature per l'esame dei documenti in seconda linea e migliorare le loro conoscenze generali sull'individuazione dei documenti falsi al fine di migliorare la qualità delle verifiche di frontiera;
11. conformare la procedura di rilascio dei visti alle frontiere esterne all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del codice dei visti<sup>1</sup> mediante il rilascio di visti uniformi e aggiornare i moduli di domanda di visto conformemente all'articolo 11 e all'allegato I del codice dei visti;
12. migliorare la distribuzione delle segnalazioni e delle relative informazioni dall'unità d'informazione sui passeggeri alle autorità di guardia di frontiera dell'aeroporto, in particolare a quelle di prima linea;
13. garantire che sia rispettato l'articolo 8, paragrafo 6, del codice frontiere Schengen in combinato disposto con l'articolo 21 TFUE e l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, nonché l'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati, ponendo fine alla pratica di registrare sistematicamente le persone che godono del diritto di libera circolazione (ossia i cittadini UE/CH/SEE e i loro familiari) nel sistema di controllo di frontiera;
14. rendere le procedure di verifica di frontiera delle imbarcazioni da diporto conformi all'articolo 8 e all'allegato VI, punti 3.2.4 e 3.2.5, del codice frontiere Schengen effettuando sistematicamente verifiche di frontiera su tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni di piccole dimensioni alla frontiera maltese e fornire prodotti e indicatori di analisi dei rischi su misura per le verifiche di frontiera delle imbarcazioni da diporto;

### **Sorveglianza di frontiera**

15. aggiornare con urgenza il sistema radar fisso garantendo la piena copertura radar e il funzionamento di telecamere elettro-ottiche diurne/notturne a lunga distanza con una portata efficace al di là delle acque territoriali e capaci di identificare tutti gli oggetti che attraversano le acque territoriali, al fine di migliorare la conoscenza situazionale delle forze armate di Malta e di mantenere un quadro situazionale completo della sorveglianza marittima;

---

<sup>1</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 58.

## Siti specifici

### *Aeroporto internazionale di Malta*

16. garantire un'adeguata profilazione, da parte degli agenti di polizia, del flusso di passeggeri ai cancelli per il controllo di frontiera automatizzato; garantire, mediante l'installazione di barriere fisiche, che l'area su entrambi i lati dei cancelli per il controllo di frontiera automatizzato all'arrivo sia protetta e non consenta di aggirare le verifiche di frontiera.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---